



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
19/32/SR12/C7

12 marzo 2020
Q. Felici

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/59/EURATOM, CHE STABILISCE NORME FONDAMENTALI DI SICUREZZA RELATIVE ALLA PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI, E CHE ABROGA LE DIRETTIVE 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM E 2003/122/EURATOM E RIORDINO DELLA NORMATIVA DI SETTORE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N.RO 117"


Punto 12) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte di modifica di cui al documento allegato.

Roma, 12 marzo 2020

Titolo I Campo di applicazione principi generali di protezione dalle radiazioni ionizzanti


Art.	Comma	Allegato	Richiesta di modifica	Motivazioni	Stato
1	4c		<i>nelle situazioni di esposizione pianificata, la somma delle dosi cui è esposto un individuo non può superare i limiti fissati per l'esposizione professionale o del pubblico. Le esposizioni mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi. Le esposizioni mediche non sono soggette ai limiti di dose prefissati dal presente decreto per i lavoratori e per la popolazione</i>	<i>La direttiva 2013/59 EURATOM richiama il concetto di radioprotezione basata sui tre principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi. Specifica altresì che il principio di limitazione non si applica alle esposizioni mediche (art. 5 c. della direttiva). Nello schema di decreto legislativo tuttavia questa specificazione non è riportata, se non in termini di non applicazione alle esposizioni mediche dei limiti per l'esposizione lavorativa (art. 1 c. 4c).</i>	CONDIVISO
5	2		Per l'esposizione professionale, il vincolo di dose è stabilito dall'esercente o dal datore di lavoro come strumento operativo per l'ottimizzazione, sotto la supervisione dell'autorità competente che ha emanate emana l'atto autorizzatorio o che ha ricevuto la notifica. Nel caso di lavoratori esterni, il vincolo di dose è stabilito congiuntamente dal datore di lavoro del lavoratore esterno e dall'esercente.	Correzione lessicale	CONDIVISO
5	3	/	Per l'esposizione del pubblico, è fissato il vincolo di dose individuale cui sono esposti gli individui della popolazione in seguito all'impiego pianificato di una specifica sorgente di radiazioni ionizzanti. Il vincolo di dose è proposto dall'esercente o dal datore di lavoro, su indicazione dell'esperto di radioprotezione, come strumento operativo per l'ottimizzazione in seguito all'impiego pianificato di una specifica sorgente di radiazioni ionizzanti sotto la supervisione dell'autorità competente che emana l'atto autorizzatorio o che riceve la notifica. L'autorità competente provvede affinché i vincoli di dose, considerando la somma delle dosi a cui è esposto il medesimo individuo da tutte le pratiche		CONDIVISO




			autorizzate, garantiscono il rispetto del limite di dose. Il vincolo di dose per gli individui della popolazione è il risultato dell'applicazione del principio di ottimizzazione e tiene conto di fattori economici e sociali, dello stato dell'arte in merito alle conoscenze tecniche, della tipologia di pratica e del sito proposto per l'installazione.	
--	--	--	---	--

Titolo II Definizioni

Art.	Comma	Allegato	Richiesta di modifica	Motivazioni	Stato
7	13)		"becquerel" (Bq): nome speciale dell'unità di misura dell'attività (A); un becquerel equivale a una transizione nucleare per secondo: 1 Bq = 1 s⁻¹	Definizione formalmente più corretta	CONDIVISO
7	31)		"dose assorbita" (D): energia assorbita per unità di massa e cioè il quoziente di dE diviso per dm, in cui dE è l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento volumetrico e dm la massa di materia contenuta in tale elemento volumetrico [omissis] nell'elemento volumetrico di massa dm [omissis]	La definizione presente si riferisce al Kerma (K). Sostituita con definizione corretta.	CONDIVISO
7	32)		"dose efficace" (E): è la somma delle dosi equivalenti pesate in tutti i tessuti e organi del corpo causate da esposizione interna ed esterna. [omissis] valori relativi a w T e R sono indicati nell'allegato I nell'allegato XXIV. L'unità di dose efficace è il Sievert (Sv);	Errato rimando all'allegato	CONDIVISO
7	39		"esperto di radioprotezione": la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130. Le capacità e i requisiti professionali dell'esperto di radioprotezione sono disciplinate dall'articolo 130	al fine di renderla coerente con il titolo XI	CONDIVISO
7	61)		"gray" (Gy): nome speciale dell'unità di misura di dose assorbita	Definizione formalmente più corretta	CONDIVISO



7	79)			"lavoratore esposto": qualunque lavoratore, anche autonomo, che è sottoposto a un'esposizione sul lavoro derivante da pratiche contemplate dal presente decreto e che può ricevere dosi superiori a uno qualsiasi dei limiti di dose fissati per l'esposizione degli individui della popolazione	Correzione grammaticale	CONDIVISO
7	83)			livelli diagnostici di riferimento": i livelli di dose nelle pratiche radiodiagnostiche mediche o nelle pratiche di radiologia interventistica o, nel caso dei radiofarmaci, i livelli di attività, per esami tipici per gruppi di pazienti di corporatura standard o fantocci standard per tipi di attrezzatura ampiamente definiti	Definizione più corretta	CONDIVISO
7	97)			"medico-radiologico": attinente alle procedure di radiodiagnostica e radioterapia e medicina nucleare, nonché alla radiologia interventistica o ad altro uso medico delle radiazioni ionizzanti, a scopo diagnostico, di pianificazione, di guida e di verifica;	Definizione più corretta	CONDIVISO
7	111)			"radiazione ionizzante": trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche pari a una lunghezza d'onda non superiore a 100 nanometri o con frequenza non inferiore a $3 \cdot 10^{15}$ Hz, in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente interagendo con la materia	Definizione più corretta	CONDIVISO
7	128			"servizio di dosimetria": struttura o persona, riconosciuta idonea dalla autorità competente, preposta alla taratura, alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione della radioattività nel corpo umano o nei campioni biologici o in altre matrici descritte nel presente decreto	La definizione non è completa, dato che a "servizi di dosimetria" si deve rivolgere l'esercente per le misure di radon negli ambienti di lavoro di cui all'art 17, comma 6; in alternativa, nell'art.17 si deve sostituire a "servizi di dosimetria" la dicitura "organismi di misurazione"	CONDIVISO
7	131)			"sievert" (Sv): denominazione specifica dell'unità di misura della dose equivalente o dose efficace. [omissis]	Definizione più corretta	CONDIVISO
7	138)			"sorgente di radiazioni ionizzanti": qualsiasi fonte che può provocare un'esposizione, attraverso l'emissione	Definizione più corretta	CONDIVISO



7	156	di radiazioni ionizzanti e il rilascio o la presenza di materiali radioattivi; "valori e rapporti standard": i valori e rapporti raccomandati nei capi 4 e 5 della pubblicazione n. 146 nelle pubblicazioni dell'ICRP, o quelli di cui individuati dal DM di cui all'art. 146 comma 8 lettera e) per la stima delle dosi derivanti da esposizione esterna e nel capo 1 della pubblicazione n. 119 dell'ICRP per la stima delle dosi derivanti da esposizione interna, inclusi gli aggiornamenti approvati dagli Stati membri; "zona sorvegliata": zona sottoposta a regolamentazione e sorveglianza ai fini della protezione contro le radiazioni ionizzanti	modificata per consentire l'adeguamento automatico alla normativa internazionale di riferimento	CONDIVISO
7	162	/	a seguito della definizione 160 di Zona Classificata, anche la zona sorvegliata è una zona soggetta a regolamentazione	CONDIVISO

Titolo III: Autorità competenti e regime di vigilanza


Art.	Comma	Allegato	Richiesta di modifica	Motivazioni	Stato
9	9.1.d)	I	i radionuclidi contenuti all'interno del corpo umano a seguito di somministrazione di sostanze radioattive a scopo diagnostico o terapeutico, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 204, a condizione che l'ospedalizzazione e la dimissione sia condotta secondo le indicazioni stabilite al comma 9 dell'articolo 158 del presente decreto.	La modifica, rimandando all'art. 204, rende chiaro, al di là di ogni ragionevole dubbio la necessità di NON di intraprendere, a seguito del ritrovamento ad esempio di un pannolone, le azioni conseguenti al ritrovamento di una sorgente orfana e quelle in applicazione al titolo XIV	ESIGENZA CONDIVISA-MA VALUTAZIONE REDAZIONALE

Titolo IV SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

Art.	Comma	Allegato	Richiesta di modifica	Motivazioni	Stato
10	2		c. le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l'ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l'attacco a terra, inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1 lettere b), c) e d) del decreto		RIFORMULATO



13	2	del Presidenza della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA), le Aziende sanitarie locali (ASL) e i servizi di dosimetria riconosciuti trasmettono i dati e le informazioni sulla concentrazione media annua di attività di radon in aria da loro misurate nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro all'apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza di cui al comma 1. Le Aziende sanitarie locali (ASL) trasmettono i dati e le informazioni sulla concentrazione media annua di attività di radon in aria nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, nei casi in cui siano superati i livelli di riferimento di cui all'articolo 12.	Si propone una definizione più puntuale dei ruoli di coloro che eseguono misure (ARPA/APPA e servizi di dosimetria riconosciuti) e delle ASL, (coerente con la competenza di queste ultime in materia di igiene pubblica e di sicurezza sui luoghi di lavoro), anche per evitare sovrapposizioni L'organo di destinazione non può essere deciso dalle regioni. L'importante è che la trasmissione dei dati sia unica con formato univoco.	RIFORMULATO
15	2	II L'esperto in interventi di risanamento da radon di cui all'art. 15 deve possedere una delle seguenti abilitazioni: a) abilitazione all'esercizio della professione di geometra; b) abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere; c) abilitazione all'esercizio della professione di architetto; Oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c), l'esperto in interventi di risanamento da radon deve aver partecipato a corsi specifici di formazione e aggiornamento universitari, di enti pubblici o di associazioni o ordini professionali sulla progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici della durata di almeno 20 ore 60 ore	Pare poi davvero troppo esiguo prevedere per una qualificazione professionale così delicata un semplice corso di 20 ore. Si propone quindi di richiedere un percorso formativo su radon e risanamenti che sia di almeno 60 ore. La richiesta di inserimento di abilitazione per geologi, chimici e fisici è stata ritirata in quanto non condivisa	CONDIVISO PARZIALMENTE
17	6	II Contenuto della relazione tecnica di cui all'art. 17 comma 6	In conformità alle norme tecniche internazionali	CONDIVISO




17	6	II	o) risultato in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per ogni punto di misurazione con l'incertezza estesa associata; Contenuto della relazione tecnica di cui all'art. 17 comma 6 o) risultato in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per ogni punto di misurazione con l'incertezza estesa associata; Requisiti minimi dei servizi di dosimetria di cui all'articolo 17, comma 9 comma 7 Ai fini della valutazione della dose efficace annua si applica il fattore convenzionale di conversione $6.7 \cdot 10^{-9}$ Sv Bq ⁻¹ h ⁻¹ m ³ (ICRP 137)	In conformità alle norme tecniche internazionali	CONDIVISO
17	7	II	L'esercente, che svolge la pratica registra e conserva per almeno cinque anni i dati e le informazioni relativi a ogni allontanamento e trasmette con cadenza trimestrale le informazioni sui rifiuti solidi o liquidi oggetto di allontanamento e sui soggetti ai quali sono conferiti, alle ARPA, alle ASL competenti per territorio e all'ISIN con le modalità dallo stesso stabilite.	Refuso, il comma 9 non esiste nell'art. 17	CONDIVISO
17	4	II	Nell'autorizzazione sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative a: a) se necessario, alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei residui, al trattamento e riciclo dei materiali e alla disattivazione degli impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima;		CONDIVISO
23	7		La sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al comma 1, che non siano suscettibili di superare 6 mSv/anno di dose efficace , è assicurata, con periodicità almeno annuale, con le modalità di cui all'art. 134 Regolamento UE "Airewre" n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i	Errato APPA, ARPA generale, se mai ARPA/APPA	CONDIVISO
26	1.7	VII		E' possibile che in alcuni impianti sia necessario sottoporre a trattamento i materiali/rifiuti per concentrare i residui e riciclare o smaltire i rifiuti una volta separato il residuo radioattivo	CONDIVISO
28	6	/		La specifica sorveglianza sanitaria deve essere condotta in maniera unitaria per tutti i soggetti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.	CONDIVISO



			requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento adottato dall'ENAC ai sensi degli articoli 699 e 734 del codice della navigazione, con oneri a carico del datore di lavoro.	
29	7		Per le stime di dose di cui al comma 5, il fabbricante si avvale dell'esperto di radioprotezione di secondo o terzo grado .	CONDIVISO
			Per valutazione di dose non di competenza di esperti di primo grado	

Titolo VI Regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione


Art.	Comma	Allegato	Richiesta di modifica	Motivazioni	
36	1	/	Il commercio nel territorio nazionale dei minerali, delle materie grezze, di materiale o sorganici radioattivi di materie radioattive e l'intermediazione nelle attività di commercio, importazione e esportazione degli stessi sono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISIN.	La formulazione proposta comporta l'estensione del sistema regolatorio relativo al commercio anche alle macchine radiogene. Tale adempimento non deriva da specifiche raccomandazioni della direttiva ma dall'art. 20 del D.Lgs 230/95 e s.m.i. che però si applica, di fatto, alle sole materie radioattive come si evince dall'Allegato VII dello stesso decreto. L'estensione del sistema regolatorio alle apparecchiature radiologiche non modifica in alcun modo la sicurezza della popolazione (le macchine radiogene staccate dall'alimentazione elettrica non costituiscono alcuna fonte di rischio) ma comportano oneri aggiuntivi per il soggetto (di solito privato) che esercita l'attività di produzione o commercio. E' presumibile che i maggiori oneri sostenuti dal soggetto privato verranno ribaltati sull'acquirente e quindi, nel caso delle apparecchiature Rx impiegate in ambito sanitario che ne costituiscono l'aliquote più rilevante, un onere indirettamente generato per anche per la finanza pubblica. Le richieste di modifica vanno nella direzione di ripristinare la situazione attuale. Si rileva inoltre che le informazioni contenute nell'allegato VIII	Non condiviso



					relativamente alle apparecchiature Rx risultano di dubbia interpretazione	
37	1 c)	/	e) le altre sorgenti di radiazioni ionizzanti comunque soggette a obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 46 Abrogare perché comprende anche le apparecchiature Rx. Le materie radioattive sono già comprese al comma precedente		Vedi motivazione precedente	Non condiviso
37	3	/	Chiunque intende importare o produrre a fini commerciali sorgenti di radiazioni ionizzanti materie radioattive ne effettua la notifica ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'interno e all'ISIN, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, nel rispetto delle modalità e dei requisiti stabiliti nell'allegato IX.		Vedi motivazione art. 36	Non condiviso
42	1	/	Chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque esercita commercio di materiali e sorgenti di radiazioni ionizzanti di materie radioattive o effettua attività di intermediazione degli stessi delle stesse, deve registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e inviare allo stesso le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, anche gratuita, ai contraenti, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti materie oggetto dell'operazione. Tali informazioni devono essere trasmesse entro i dieci giorni successivi dall'operazione effettuata secondo le modalità stabilite nell'Allegato VIII		Vedi motivazione art. 36	Non condiviso
43	3	/	Il soggetto che effettua o organizza la spedizione è responsabile: f) del corretto confezionamento del collo;			CONDIVISO
43	4		Il vettore è responsabile: a) della verifica della corretta presenza della marcatura ed etichettatura dell'imballaggio		La marcatura e l'etichettatura derivano da informazioni note al mittente e che possono non essere completamente note al vettore. Pertanto, il vettore può verificare la	CONDIVISO



			<p>utilizzato per il trasporto del materiale radioattivo e della loro corrispondenza a quanto indicato sul documento di trasporto del rispetto delle distanze di sicurezza dell'imballaggio dai luoghi occupati dai lavoratori o dalle persone durante le operazioni di trasporto e immagazzinamento durante il transito, ove previste dai pertinenti regolamenti modali; della verifica delle certificazioni richieste per il trasporto</p>	<p>presenza e non la correttezza, anche in conformità a quanto richiesto dai regolamenti modali</p>	
43	6	/	<p>Il vettore deve essere registrato e, entro le ventiquattro settantadue ore successive alla conclusione del trasporto, deve trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative allo scarico dei materiali radioattivi ad altro vettore o al destinatario.</p>	<p>Il termine di ventiquattro ore risulta eccessivamente restrittivo per poter essere attuato in tutte le casistiche.</p>	CONDIVISO
45	1	/	<p>In caso di smarrimento, furto, uso o rilascio non autorizzato di una sorgente di radiazioni ionizzanti, il detentore deve darne immediatamente comunicazione agli organi del Servizio sanitario nazionale, all'ARPA e al Comando dei vigili del fuoco competenti per territorio, alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, al Comandante del porto, e all'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF- SASN, ove di loro competenza, e all'ISIN. Il detentore da immediata comunicazione del ritrovamento delle sorgenti alle medesime amministrazioni.</p>		CONDIVISO
45	2	/	<p>Chiunque ritrovi materiale o apparecchiature recanti indicazioni grafiche o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattività, lo comunica immediatamente alla più vicina autorità</p>		CONDIVISO



			di pubblica sicurezza che informa tempestivamente le altre amministrazioni di cui al comma 1		
2.2	VIII		II- per generatori di radiazione: -Nome apparecchio -Particelle accelerate -Energia massima per ogni tipologia di particella- -Corrente massima	Vedi motivazione art. 36	Non condiviso
1 e)	IX		e) in caso di macchine radiogene, il tipo, l'energia massima di accelerazione delle particelle e la potenza del generatore	Vedi motivazione art. 36	Non condiviso
	Allegato X Punto hh		hh. ID Sorgente/ ID Rifiuto Se si tratta di una sorgente ad alta attività riportare il numero HASS oppure il numero di identificazione assegnato dal Produttore. Nel caso in cui il Collo contenga più sorgenti separare ciascun numero con il simbolo #n(ID) dove n è un intero progressivo. Ove applicabile , nel caso in cui il Collo contenga rifiuti riportare l'ID di ciascun rifiuto con il simbolo #n(ID) dove n è un intero progressivo.		CONDIVISO

Titolo VII Regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi

Art.	Comma	Allegato	Richiesta di modifica	Motivazioni	Stato
46	5		Aggiunta del comma 5 come di seguito indicato 5. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, con leggi delle Regioni e delle Province Autonome, per quanto riguarda le pratiche di cui al comma 1 comportanti e/o connesse a esposizioni mediche, possono definirsi: a) le modalità con cui la notifica deve essere effettuata, anche utilizzando le procedure di autorizzazione delle strutture sanitarie definite in ottemperanza al Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio	Per le attività sanitarie oggetto del campo di applicazione si configura un doppio percorso che comporta, sulla base dell'esperienza regionale inefficacia e inefficienza: non tiene infatti conto che tutte le attività sanitarie sono già soggette a un percorso di autorizzazione e accreditamento previsti all'art. 8 D.lgs. 502/1992. Risulterebbe molto più efficace ed efficiente una norma specifica per le attività sanitarie, che collochi il dovuto istituto della notifica preventiva all'interno di tale percorso invece di definirne uno ad hoc. Peraltro si osserva che tale opzione è prevista per il Nulla Osta, provvedimento di rango molto superiore a quello della notifica. La richiesta va pertanto in questa	CONDIVISO



46	6.7	IX	<p>1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";</p> <p>b) le modalità con cui garantire che le informazioni di cui al comma 3 vengano inviate ai soggetti di cui al comma 2</p> <p>6. Nelle more dell'emanazione delle leggi al comma 5 del presente articolo, agli esercenti pratiche comportanti e/o connesse a esposizioni mediche si applicano le disposizioni previste dal comma 2</p> <p>e) obbligo di inoltrare, ogni cinque anni a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione, una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza dall'esperto-qualificato dall'esperto di radioprotezione contenente:</p>	<p>direzione, risulta compatibile con la formulazione dell'allegato IX e non crea alcuna "vacatio legis" rimandandone l'applicazione all'emanazione delle leggi regionali.</p>	CONDIVISO
48	1		<p>1. I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 o ai sensi del presente decreto, sono tenuti:</p> <p>a) a registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e trasmettere allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive oggetto di autorizzazione, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse.</p> <p>b) a provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse.</p>	<p>Errore materiale</p>	Non condiviso



48	4 da aggiungere	Aggiunta del comma 4 Le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo non si applicano ai detentori di apparecchiature radiogene o sostanze radioattive impiegate a scopo medico. Il Ministero della Salute ed Inail provvedono all'ottimizzazione dei flussi informativi già esistenti ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 11 Giugno 2010 che prevede la "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale" e del D.P.R. 4 agosto 1960, n. 1055" e a consentirne l'accesso a ISIN e agli organi dello stato aventi diritto.	obbligatoria delle apparecchiature radiologiche e delle sostanze radioattive sia in forma sigillata che non sigillata). Le condivisibili esigenze di disporre di un archivio nazionale non si risolvono introducendo un terzo obbligo ma ottimizzando la base dati già esistente e consentendone l'accesso a tutti i soggetti interessati. Si richiede, pertanto e come richiesta "de minimis" di escludere dal suo campo di applicazione le attività sanitarie	Non Condiviso
49	2.5	XIII La domanda di cui al punto 2.2 deve essere corredata, per quanto applicabile, della seguente documentazione firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto-qualificate, esperto di radioprotezione, volta a dimostrare il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente decreto:	Errore materiale	CONDIVISO
49	2.8	XIII viene inserito l'obbligo di inoltrare, ogni sette anni, a decorrere dalla data del conferimento della qualifica al Ministero della sanità ed alle amministrazioni ed agli organismi tecnici consultati ai sensi del punto 2.1 una relazione tecnica, eventualmente sottoscritta per la parte di propria competenza dall'esperto-qualificate esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza fisica della protezione ai sensi dell'articolo 128 del presente decreto	Errore materiale	CONDIVISO
50	7a)	vincoli di dose applicabili ai lavoratori e vincoli di dose applicabili all'individuo rappresentativo della popolazione interessata dalla pratica in conformità		CONDIVISO




52	1c)			all'art. 5 commi 2 e 3, e ai punti 3 e 4 dell'allegato XXV parte I gli organismi tecnici territorialmente competenti per l'istruttoria tecnica e il rilascio del nulla osta, incluso il Comando dei vigili del fuoco, la Direzione Territoriale del lavoro e ARPA			CONDIVISO
52	2			Per le pratiche diverse da quelle disciplinate dal comma 1, il nulla osta è rilasciato dal Prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando dei vigili del fuoco, la Direzione Territoriale del lavoro e ARPA secondo quanto stabilito nell'allegato XIV			CONDIVISO
	4.1n)		IX	Aggiungere lettera n) I vincoli di dose proposti al fine dell'applicazione del principio di ottimizzazione in conformità all'art. 5 commi 2 e 3 e ai punti 3 e 4 dell'allegato XXV parte I ove pertinenti		necessario per renderlo conforme all'art. 5 e all'art. 122	CONDIVISO
	4.2 o)		IX	Aggiungere lettera o) La documentazione tecnica di cui al punto 4.1 deve essere redatta e firmata, per la parte di competenza, dall'esperto di radioprotezione e nel caso delle esposizioni mediche, dal Responsabile dell'impianto Radiologico			CONDIVISO
	2.1		XIV	Ai fini della classificazione delle pratiche di cui al paragrafo I, si applicano i valori di concentrazione di attività per unità di massa e di attività per i singoli radionuclidi impiegati istantaneamente e annualmente nella pratica e ai radionuclidi in equilibrio con i loro prodotti di decadimento, stabiliti nella tabella I-1 A nell'allegato I			CONDIVISO
	3.5 a)		XIV	a. modalità di raccolta e confezionamento ove applicabili , tracciabilità e contabilizzazione, con riferimento alle norme di buona tecnica applicabili;		Si parla di effluenti aeriformi e liquidi	CONDIVISO
	4.3 d)		XIV	se del caso, agli aspetti di radioprotezione del paziente, stabilite dal Ministero della salute per le			CONDIVISO




			pratiche soggette al nulla osta di categoria A e dalle autorità individuate dalle leggi regionali e delle province autonome per quelle soggette al nulla osta di categoria B a firma del Responsabile dell'Impianto Radiologico;			
3.4	XIV		<p>Aggiungere lettera e)</p> <p>I vincoli di dose proposti al fine dell'applicazione del principio di ottimizzazione per la popolazione e per i lavoratori in conformità all'art. 5 commi 2 e 3 e ai punti 3 e 4 dell'allegato XXV parte I ove pertinenti</p>		necessario per renderlo conforme all'art. 5 e all'art. 122. Risulta essenziale che i vincoli di dose sia per i lavoratori che la popolazione siano noti prima di un progetto e non dopo, per ovvi ed evidenti motivi di carattere economico ed organizzativo. La conoscenza a posteriori dei vincoli (ad esempio nel caso di installazioni rilevanti quali ciclotroni in ambito medicale o acceleratori lineari per radioterapia) può infatti comportare una revisione al rialzo della progettazione e delle spese di realizzazione del sito anche consistenti e, nel caso degli organi del SSN che sono soggetti a procedure di finanziamento e aggiudicazione complesse, alla possibilità di dovere rinunciare al progetto per necessità di finanziamenti non preventivati.	CONDIVISO
7.3	XIV		<p>Esoneri per sorgenti di calibrazione</p> <p>a. Sono esenti dal nulla osta di cui all'articolo 50 del presente decreto, le sorgenti di taratura, dei singoli mezzi di misura di cui al comma 2 dell'articolo 155 dello stesso decreto o dei singoli strumenti impiegati per il controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare allorché si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>1. la quantità totale di radioattività presente nella singola sorgente non sia superiore ai valori stabiliti ai sensi del comma 3, dell'articolo 2 del presente decreto del punto 2.2 lettera a) del presente allegato;</p> <p>2. la adesività del composto contenente la materia radioattiva al supporto sia tale da non consentirne il</p>		<p>Risulta inspiegabile il motivo per cui per le sorgenti impiegate per controlli di qualità nelle esposizioni mediche, il semplice ingresso nel campo di applicazione del decreto comporti la necessità di un nulla osta a differenza delle altre sorgenti sigillate e non sigillate; presumibilmente si tratta di un errore materiale più volte segnalato e che si trascina</p>	CONDIVISO



				distacco, anche parziale, in condizioni di normale impiego. b. Le condizioni per l'esenzione dal nulla osta preventivo di cui alla lettera a) non si applicano alle pratiche destinate alla produzione delle sorgenti di taratura di cui alla stessa lettera.			
50	2)g			fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera h), l'impiego di sorgenti di radiazioni mobili da parte dello stesso soggetto in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori e presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti e alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi			CONDIVISO
52	1			Il nulla osta di categoria B per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in vivo e in vitro presso strutture sanitarie di categoria-B è rilasciato dalle autorità titolari del procedimento di autorizzazione individuate con leggi delle regioni e delle province autonome che stabiliscono:		Diversamente con è congruente con la lettera a) dello stesso articolo	CONDIVISO
52	1 c)			gli organismi tecnici territorialmente competenti per l'istruttoria tecnica e il rilascio del nulla osta, incluso il Comando dei vigili del fuoco, la Direzione Territoriale del Lavoro e Arpa			CONDIVISO
52	2			Per le pratiche diverse da quelle disciplinate dal comma I, il nulla osta è rilasciato dal Prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando dei vigili del fuoco, la Direzione Territoriale del lavoro e Arpa secondo quanto stabilito nell'allegato XIV.			CONDIVISO
54	7			L'autorizzazione all'allontanamento fissa apposite prescrizioni relative alle condizioni per			CONDIVISO



54	8	<p>L'allontanamento o per il rilascio e in particolare stabilisce: i livelli di allontanamento per i materiali solidi o per lo scarico degli effluenti radioattivi liquidi e aeriformi che soddisfano quanto previsto dall'allegato I para-grafo 8</p> <p>L'esercente, che svolge la pratica, è tenuto a registrarsi e a trasmettere prima di ogni allontanamento sul sito istituzionale dell'ISIN, con le modalità da questo stabilite, le informazioni sulla tipologia e quantità dei residui di materiali o rifiuti solidi, liquidi o effluenti liquidi o aeriformi oggetto dell'allontanamento medesimo. Tale disposizione non si applica ai materiali o rifiuti solidi o liquidi, agli effluenti liquidi o aeriformi derivanti da pratiche mediche comportanti la somministrazione di radiofarmaci a scopo diagnostico o terapeutico per le quali l'esercente inoltra all'autorità che ha autorizzato l'allontanamento, agli organi del S.S.N. competenti per territorio e all'ARPA e all'ISS e all'ISIN, un riepilogo annuale semestrale delle attività di scarico effettuate. Le informazioni sono rese disponibili alle APPA e alle ASL competenti per territorio. relativo ai i materiali o rifiuti solidi o liquidi allontanati e, a corredo della relazione prevista al punto 4 dell'allegato XIV, un riepilogo relativo agli effluenti liquidi immessi nel sistema fognario della struttura sanitaria sottoforma di escreti dei pazienti e, se del caso agli effluenti gassosi.</p>	CONDIVISO
54	8.5	<p>I</p> <p>Le autorità competenti prescrivono, ai sensi del comma 8-7 lettere a) e c) dell'articolo 54, per il rilascio di materiali-effluenti-liquidi o aeriformi formule di scarico nel rispetto dei criteri di non rilevanza radiologica di cui al paragrafo 1 e</p>	



			specifiche prescrizioni, ai sensi del comma 7, lettera e) e d) in materia di sorveglianza ai fini del controllo degli effluenti liquidi e aeriformi rilasciati nell'ambiente.	
Tabella I-1A	I		Inserire nome tabella: "Valori di concentrazione media e quantità totale di radioattività ai fini delle valutazioni di cui al paragrafo 2.2"	
Tabella I-1B	I		Inserire nome tabella: "Livelli di allontanamento per i materiali solidi" Eliminare la seconda colonna relativa ai valori di attività totale.	<p>1 Le modalità di utilizzo della seconda colonna della tabella I-B1 non sono indicate nel testo del provvedimento, e peraltro l'art.54 comma 7 lettera a) è affetto da un palese refuso materiale che mina l'intelligibilità del richiamo all'allegato I.</p> <p>2 E' del tutto verosimile che l'intento del governo fosse quello di indicare, in detta seconda colonna, livelli di allontanamento per quantità assolute di radioattività, da utilizzarsi per allontanare piccole quantità indipendentemente dai valori della concentrazione, fattispecie in generale ammessa dalla direttiva 2013/59/Euratom ma per valori significativamente diversi da quelli contenuti nella tabella. Infatti un eventuale requisito del rispetto congiunto dei valori di concentrazione e di attività delle due colonne della tabella I-1B sarebbe peraltro manifestamente irrealistico, renderebbe pressoché impossibile la maggior parte degli allontanamenti rispetto alla situazione attuale e metterebbe automaticamente al di fuori della legalità (laddove la logica fosse applicata anche alle formule di scarico), la totalità delle attività mediche comportanti la somministrazione di sostanze radioattive a scopo diagnostico o terapeutico.</p> <p>3. Gli articoli 30 e 154 del d.lgs. 230/95 recano livelli di allontanamento esclusivamente in termini della concentrazione di attività.</p>



				<p>4. Le concentrazioni di attività di cui alla prima colonna della tabella I-B1 sono sempre inferiori o al più uguali al valore di un 1 Bq/g previsto dal d.lgs. 230/95.</p> <p>5. A partire da tali premesse si evidenzia che, anche ove la seconda colonna delle attività totali venisse ricondotta più chiaramente nel testo all'obiettivo indicato al punto 2, il sistema che ne deriverebbe sarebbe meno rigoroso rispetto a quello attualmente vigente. Si concederebbero infatti all'esercente due alternative diverse ai fini dell'allontanamento, in concentrazione o in attività totale. Tale doppia opzione consentirebbe di allontanare materiale in quantità totale che rispettasse i valori di attività della seconda colonna e non quelli di concentrazione della prima, materiali che ai sensi della normativa vigente (incardinata solo sui valori di concentrazione) non potrebbero invece essere allontanati.</p> <p>6. Si ritiene pertanto opportuno, sia ai fini della chiarezza del testo che del pieno rispetto del criterio di delega, proporre l'eliminazione della seconda colonna della tabella I-B1.</p>
Tabella I-1B	I	Concentrazione Radionuclide KBq/Kg Pa-231 0,012		
6.8b)	IX	b) il riepilogo degli allontanamenti effettuati nel quinquennio precedente contenente, per ciascuna sostanza radioattiva, la data dell'allontanamento (ove applicabile), la volumetria smaltita e la concentrazione media smaltita desunti dalle registrazioni analitiche di cui al paragrafo 6.3.		
4.4i)	XIV	i) la stima delle quantità di sostanze radioattive contenute negli escreti dei pazienti e immesse nel sistema fognario nei sette anni antecedenti suddivise tra l'aliquota		



56	3	/	<p>immessa direttamente nel sistema fognario dalla struttura sanitaria e quella</p> <p>immessa nel sistema fognario dai pazienti dopo la dimissione, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 154;</p> <p>Il detentore di rifiuti radioattivi che li conferisce per il trasporto a un vettore è responsabile:</p> <p>f) del corretto confezionamento del collo;</p>		CONDIVISO
60	1		<p>Gli esercenti le attività disciplinate nell'articolo 59 e i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti radioattivi devono registrarsi al sito istituzionale dell'ISIN e trasmettere i tipi, le quantità di radioattività, le concentrazioni, le caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti radioattivi, nonché tutti i dati idonei a identificare i rifiuti medesimi e i soggetti da cui provengono, entro quarantotto ore 7 giorni lavorativi dalla produzione o dalla presa in carico, e prima dello scarico, secondo le indicazioni contenute nell'allegato XV.</p>	<p>Il termine di quarantotto ore appare eccessivamente restrittivo per poter essere attuato in tutte le casistiche (ad esempio nel caso in cui il rifiuto necessita di caratterizzazione)</p>	CONDIVISO

Titolo VIII Particolari disposizioni per le sorgenti sigillate ad alta attività e per le sorgenti orfane

Art.	Comma	Allegato	Richiesta di modifica	Motivazioni	Stato
62	4 a)		<p>l'individuazione, sentito l'esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza fisica, del responsabile della gestione della sorgente sigillata ad alta attività fornito di adeguata e documentata competenza tecnica. Il responsabile della sorgente non può essere individuato nell'esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza fisica presso l'installazione.</p>	<p>deve essere reso esplicito che il responsabile della sorgente non possa essere l'Esperto di Radioprotezione a meno che lo stesso non sia alle dipendenze dell'esercente: un'opzione diversa risulterebbe infatti del tutto contraria allo spirito della norma che prevede una separazione dei compiti e soprattutto la necessità di un esercizio quotidiano di tale responsabilità che un consulente, non tenuto alla presenza quotidiana nell'installazione, non potrebbe garantire. Non si dimentichi che il capo VIII tratta</p>	CONDIVISO



67	4	L'ISIN rende disponibile alle amministrazioni dello Stato e alla Regioni e provincie autonome che ne facciano richiesta l'accesso ai dati contenuti nel Registro per le proprie finalità istituzionali e in particolare per le esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile	di sorgenti che, se fuori controllo, possono ingenerare morte anche per pochi minuti di esposizione e/o forte deterioramento della qualità della vita le informazioni dovrebbero essere rese disponibili anche alle Regioni fatto salvo che ne è già prevista la disponibilità al 118	CONDIVISO
68	1 c)	verificare, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 4 lettera c), e ferma restando l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 149, commi 1 e 2, l'integrità della sorgente dopo ogni evento identificabile , compreso l'incendio, che possa averla danneggiata, aggiornando adeguatamente il libretto di sorgente	il termine incidentale, stante la definizione, è riferito ad un evento che può comportare il superamento dei limiti di dose. Le verifiche previste dal comma 1 e) vanno ripetute ogni qualvolta si verifichi un evento anomalo che possa interessare l'integrità della sorgente e non solo nel caso di eventi gravi quali quelli che possono comportare il superamento dei limiti di dose.	CONDIVISO
71	2	I sistemi per il rilevamento di materiali radioattivi dovranno essere scelti, gestiti e, ove applicabile, tarati in conformità a riconosciute norme tecniche nazionali e internazionali	La NORMA UNI 10897/2016 ha eliminato l'obbligo della taratura dei sistemi a portali che, fornendo una misura in cps, non possono, evidentemente, essere tarati. Reintrodurre questo vincolo significherebbe, di fatto, impedire l'utilizzo dei suddetti sistemi a portali ai fini della localizzazione delle sorgenti orfane. Le norme tecniche di settore prevedono invece specifiche procedure di gestione, con adempimenti differenti (taratura o controllo di buon funzionamento) in funzione della tipologia di strumento	CONDIVISO
72	1	I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che	Il controllo anche su tutti i prodotti in metallo appare eccessivamente impegnativo, se non impossibile, da attuarsi. La direttiva è in realtà molto meno stringente. Probabilmente non esistono nemmeno le risorse, in termini di esperti di radioprotezione, sul suolo nazionale, per consentire tali controlli. La formulazione proposta fa riferimento secco a quanto indicato nella direttiva	Non condiviso a livello redazionale ma condivisa l'esigenza di limitare il



		<p>possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica anche ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali</p>			<p>campo di applicazione</p>
72	2	<p>Nel caso in cui la sorveglianza radiometrica sia effettuata nel corso di attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti metallici, l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 129, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato che deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione</p> <p>L'attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica per i carichi di rottami e altri materiali metallici di risulta è rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi</p>	<p>La formulazione originaria dell'articolo assimila l'attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica su prodotti e semilavorati di importazione con quella effettuata all'ingresso degli impianti di gestione dei rottami.</p> <p>Le due situazioni non sono tuttavia paragonabili e in conseguenza gestibili in maniera analoga: infatti l'importazione richiede la certificazione immediata del carico, mentre l'ingresso dei carichi di rottami ha carattere continuativo (da alcune unità a decine di carichi giornalieri) e non è compatibile con la attestazione immediata dei carichi uno a uno, che richiederebbe la presenza di un esperto in radioprotezione sul posto a tempo pieno.</p>	<p>Non condiviso a livello redazionale ma condivisa l'esigenza di limitare il campo di applicazione</p>	



			negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 129, con frequenza almeno trimestrale.		La situazione prospettata nelle Linee Guida ISPPA/ARPA 2015 è una attestazione con frequenza almeno trimestrale sul complesso dei carichi accettati dal gestore dell'impianto di rottami o fonderia.	
12	XIV		Numero di Catalogo IAEA ove disponibile		non sempre il numero di Catalogo IAEA è disponibile all'esercente. Si rileva peraltro che il dato, nella Direttiva, risulta facoltativo	CONDIVISO
	XIX		Titolo Modalità di applicazione, contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenco dei prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica dell'articolo 72, comma 3 E cambiare di conseguenza l'elenco dei prodotti di cui all'allegato 2			Non condiviso a livello redazionale ma condivisa l'esigenza di limitare il campo di applicazione
1	XIX	1	1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della sorveglianza radiometrica da parte dei soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di cui al comma 1 dell'articolo 72 sono stabilite le modalità di applicazione, i contenuti dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui al comma 2 dell'articolo 72, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo di importazione soggetti alla sorveglianza radiometrica.			Non condiviso a livello redazionale ma condivisa l'esigenza di limitare il campo di applicazione
1	XIX	2	Sono altresì stabilite le modalità per il mutuo riconoscimento delle attestazioni sui controlli radiometrici effettuati nel luogo di origine dei carichi di rottami metallici o di altri materiali metallici di risulta e dei prodotti semilavorati metallici e prodotti			Non condiviso a livello redazionale ma condivisa

